Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, nel termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2002, 2002/14/CE, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori — Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori (GU L 80, pag. 29)

Dispositivo

1) Il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato nel termine previsto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2002, 2002/14/CE, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza di tale direttiva.

2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 14 giugno 2007 — Commissione / Svezia

(Causa C-333/06)

«Inadempimento di uno Stato — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Trasporto aereo — Negato imbarco, cancellazione o ritardo prolungato di un volo — Compensazione ed assistenza dei passeggeri — Adozione di sanzioni»

Ricorso per inadempimento — Esame nel merito da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 10)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione delle disposizioni necessarie per conformarsi all'art. 16 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1) — Adozione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive

Dispositivo

1) Il Regno di Svezia, non avendo definito un regime di sanzioni applicabile in caso di violazioni delle disposizioni dell'art. 14 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù dell'art. 16 del detto regolamento.

2) Il ricorso è respinto quanto al resto.

3) Il Regno di Svezia è condannato alle spese.